

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1162

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BATTAFARANO, TONINI, PILONI, CARELLA, VIVIANI, MASCIANI, DI SIENA, BETTONI BRANDANI, GRUOSSO, MONTAGNINO, DI GIROLAMO, PAGLIARULO, BEDIN, FRANCO Vittoria, TURRONI, CORTIANA, DENTAMARO, BASSO, VICINI, RIPAMONTI, MALABARBA, MALENTACCHI, CHIUSOLI, VISERTA COSTANTINI, VITALI, VILLONE, GARRAFFA, BRUNALE, CASTELLANI, CAMBURSANO, BARATELLA, PASQUINI, STANISCI, IOVENE, MACONI, PIZZINATO, TOIA, DETTORI, BATTAGLIA Giovanni, GASBARRI e ROTONDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2002

Abrogazione dell’articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, in materia di medicina del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Presentiamo questo disegno di legge per riparare quel *vulnus* che si è creato con l'approvazione con modifiche del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, che recava: «Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario». Proponiamo con questo disegno di legge l'abrogazione dell'articolo 1-*bis* del citato decreto-legge n. 402 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 dell'8 gennaio 2002. La nostra proposta mira a riportare nel suo ambito quella disposizione di legge che da atto anni regola l'intervento dei medici del lavoro sull'ambiente lavorativo e la salute dei lavoratori.

Infatti, questo aspetto importante del lavoro e soprattutto dei lavoratori è regolato dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che impone, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), ai medici competenti di effettuare la sorveglianza sanitaria nell'ambiente di lavoro, prestando inoltre la collaborazione nella valutazione per i rischi della salute e della sicurezza dei lavoratori, interagendo con il datore di lavoro e il responsabile del Servizio di prevenzione e applicando, ove necessario, provvedimenti atti ad eliminare, abbattere e ridurre rischi per la salute nell'ambiente di lavoro.

L'importanza del compito che deve esercitare un medico del lavoro, crediamo, è stata sminuita in quanto nell'*iter* di approvazione del citato decreto-legge n. 402 del 2001, con l'inserimento dell'articolo 1-*bis*, è stato determinato proprio un allargamento dei soggetti incaricati a questo importantissimo ruolo di sorveglianza, consentendo di rivestire questo incarico anche a medici con specializzazione di igienista e ai medici legali.

Per concludere la cronistoria di questo provvedimento che finora ha suscitato per

lo più critiche e tardivi impegni, ricordiamo che la stessa assemblea della Camera dei deputati, in data 19 dicembre 2001, ha approvato l'ordine del giorno 9/7.104/4 con il quale il Governo si impegnava a riconsiderare quanto previsto nel decreto-legge n. 402 del 2001 al fine di mantenere la necessaria coerenza della specializzazione in medicina del lavoro sia nel rispetto delle direttive comunitarie sia nel rispetto dei dispositivi di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 che ne richiama la specifica professionalità per la salvaguardia sanitaria e le valutazioni del rischio per la salute e la sicurezza del lavoratori.

Terminato ora l'aspetto della nascita contrastata dell'articolo 1-*bis* passiamo a considerare il nuovo quadro che si è determinato nel mondo del lavoro. L'attuale dispositivo permette che le funzioni di controllo e vigilanza possono essere svolte anche da medici che sono in possesso di specializzazione in igiene e in medicina preventiva o in medicina legale e questo comporta un aumento del numero dei soggetti idonei ai controlli che passerebbero dagli attuali 8000 a circa 80.000.

Sul numero dei soggetti incaricati della sorveglianza sanitaria il Documento XVII, n. 11, della XIII legislatura, approvato dalla 11^a Commissione permanente del Senato (Lavoro e previdenza sociale) nella seduta del 22 aprile 1999, sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 indicava come sufficiente e in media con i paesi europei il numero di 6.000 medici incaricati.

Averne 80.000 è decisamente fuori media europea. È molto importante il rapporto tra

le leggi italiane che regolano l'igiene del lavoro e quelle europee.

Ebbene vi è una assoluta incompatibilità fra questo articolo *1-bis* e il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, che indica le norme generali per l'igiene del lavoro con criteri giustamente molto rigidi.

Per concludere, con l'articolo *1-bis* più volte citato adesso abbiamo una norma nazionale che non è restrittiva, come al limite sarebbe concesso, ma addirittura è più permissiva in rapporto a quelle europee.

Per questi motivi chiediamo una sollecita discussione ed approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, è abrogato. Riacquista, pertanto, efficacia la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 1 del 2002, di conversione del citato decreto-legge n. 402 del 2001.